

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Lupia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2615/2017 promossa da:

G.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. RONCHETTI TIZIANA, elettivamente domiciliato in

VIA DEI FAUNI 57 TIVOLI TERME presso il difensore avv. RONCHETTI TIZIANA

opponente

contro

B.I. S.P.A (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in

VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO

opposto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato G.C. evocava in giudizio la B.I. S.P.A chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.451/17 emesso dal Tribunale di Tivoli e recante la condanna al pagamento della somma di Euro 19.568,56 oltre interessi.

Allegava in particolare come la B.I. S.P.A avesse agito in sede monitoria facendo valere il credito restitutorio dovuto in ragione del contratto di credito al consumo stipulato fra le parti.

Lamentava il carattere usurario dell'interesse pattuito, la scorretta indicazione del taeg (indicato nel 9,40%, ma applicato in misura superiore al 11,40%) e lo scorretto calcolo degli importi dovuti.

Si costituiva la B.I. S.P.A chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Contestava in particolare la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.

La causa era istruita documentalmente e tramite CTU.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione è in parte fondata e va dunque accolta nella misura che segue.

Infondato è il primo motivo di opposizione, costituito dalla natura usuraria degli interessi pattuiti.

Ed invero "La parte attrice che non provvede al tempestivo deposito dei decreti ministeriali sulla base dei quali effettuare la valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, impedisce al

giudicante di accertare (mediante consulenza tecnica contabile) la fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà.

I decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse assume natura usuraria sono atti amministrativi a cui è impossibile applicare il principio "iura novit curia" di cui all'[articolo 113](#) del codice di procedura civile." (ex multis Cass. n. 2543/2019 ,Cass. [26/06/2001, n. 8742](#) e Cass. 31/01/2002, n. 11706).

Orbene nel caso in esame l'opponente non ha prodotto in giudizio tali decreti.

Ne discende l'infondatezza di tale eccezione.

Fondato è invece il secondo motivo, costituito dalla deduzione della scorretta indicazione del TAEG applicato.

A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia.

A tal proposito giova rimarcare come in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento.

attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex [art.125-bis TUB](#)).

Il [D.M. 8 luglio 1992](#) ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG.

Segnatamente l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale",recita:

"1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;

- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Sono escluse dal calcolo del TAEG:

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purchè questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate.

Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

"a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).

b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito."

Laddove dunque l'ISC indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'[art. 117](#) e [125-bis](#) del TUB.

In tal caso occorre dunque che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.

Orbene tale è la situazione verificatasi nel caso in esame.

Ed invero, come correttamente rilevato dal CTU, il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento è pari all' 11,10%, quindi, superiore a quello indicato nel contratto e pari al 9,40%.

In particolare dalla perizia svolta è emerso come l'opposta non abbia contemplato nel calcolo del TAEG il premio assicurativo, sull'assunto del carattere formalmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente (ed invero qualificata come "facoltativa" -art. 25 del contratto di finanziamento-).

Diversamente da come ritenuto dall'opponente, tuttavia, tale costo va incluso nel calcolo del Taeg.

A tal proposito giova rammentare come questo Tribunale concordi con l'orientamento arbitrale secondo cui "e polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'[art. 117](#) del TUB..... Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo).

Il principio d'altra parte è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte, seppure con riferimento alla nozione contigua del TEG (Cassazione civile, sez. I, [ordinanza 16/04/2018 n. 9298](#) Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/02/2018) 16/04/2018, n. 9298), ma con argomentazioni estensibili al TAEG.

Nel caso in esame è emerso come:

1. la polizza assicurativa per la quale è previsto il pagamento del premio ha una funzione di copertura del credito (clausola 25 del contratto di finanziamento);
2. La polizza assicurativa è contestuale al contratto di finanziamento e vi è una connessione genetica e funzionale tra i due contratti. In particolare il premio assicurativo, come esplicitato nel

contratto, è stato rapportato alla sua durata (84 mesi) ai fini della determinazione della quota (Euro 18,20) da includere nella rata mensile;

3. Il premio è parametrato alla rata mensile nella misura del 4,90%;

4. Prevede un capitale o un indennizzo, dovuti in caso di avveramento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo.

Ne discende come, nonostante la formale qualificazione dell'assicurazione come facoltativa, essa debba essere intesa come imposta dal creditore, poiché intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito (ai sensi della lettera d summenzionata).

Ne discende ancora l'erroneità del taeg indicato e dunque come la somma effettivamente spettante al mutuante sia pari a Euro 9.586,05.

Su tale somma sono dovuti interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.

Solo in tale misura è dunque fondata la pretesa formulata dalla banca.

In ragione della fondatezza parziale della domanda proposta, vanno dichiarate compensate le spese di lite.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di ambedue le parti, nella misura del 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.451/17 emesso dal Tribunale di Tivoli e condanna G.C. pagare alla B.I. S.P.A Euro 9.586,05 oltre interessi come in parte motiva;

2) Regola le spese di lite e di CTU come in parte motiva.

Conclusionione

Così deciso in Tivoli, il 16 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2020.